

hord-est dalla via Castelluccio e dal parco pubblico ed a sud dalla via del Bosco e dalla Strada di Piano regolatore.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 46 della seduta del 17 ottobre 1972 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al Comune di Catania, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del comune medesimo.

Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 20 aprile 1974.

BONFIGLIO

(1038)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Zafferana Etnea.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il D.P. Reg. n. 398 del 20 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 1° aprile 1972;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nella seduta del 25 ottobre 1966, ha deliberato con verbale n. 42 di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della menzionata legge tutta l'estensione del territorio comunale di Zafferana a completamento del vincolo già deliberato con D.P. Reg. n. 4588-S.G. del 17 settembre 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965;

Considerato che il Comune di Zafferana, presenta una articolazione planovolumetrica del tessuto urbano caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche co-

stumanze locali, e di edifici e di chiese settecentesche di interesse storico ed artistico, i quali, alternandosi nella composta varietà dei volumi e delle architetture offrono un susseguirsi di prospettive che consentono il godimento, di visuali panoramiche verso le balze e le vette dell'Etna, per cui il suddetto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che il territorio comunale di Zafferana costituisce analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica, perchè, adagiato sulle pendici dell'Etna è ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista e da belvedere accessibili al pubblico il godimento di magnifici panorami quale l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti, ricche di vigneti e castagneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica; da considerarsi, questi, quadri naturali visibili da pubbliche strade urbane ed extraurbane, dai pianori e dalle balze;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, richiamano per le loro forme caotiche e primordiali, le prime ere geologiche, mentre i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Considerato che il predetto verbale n. 42 è stato affisso per il periodo prescritto di tre mesi dal 30 marzo al 29 giugno 1967 presso l'Albo comunale di Zafferana;

Considerato che il suddetto verbale n. 42 è stato depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Vista la delibera della Giunta municipale di Zafferana Etnea n. 207 del 4 luglio 1967 avverso il suddetto verbale, pervenuta alla Soprintendenza con lettera del Comune di Zafferana Etnea, n. 4352 del 19 luglio 1967 di cui successivamente è stata trasmessa copia in carta bollata con nota n. 5427 dell'8 settembre 1967;

Considerato che la su citata opposizione è ricevibile in quanto pervenuta alla competente Soprintendenza ai monumenti entro il termine prescritto dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota 2 luglio 1968, n. 4576 con la quale il soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale di Catania adduce le proprie controdeduzioni;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico dell'anzidetta zona, come appresso delimitata;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarata di notevole interesse pubblico tutta l'estensione del territorio comunale di Zafferana Etnea, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, a completamento del vincolo già deliberato con D.P. Reg. n. 4588/S.G. del 17 settem-

bre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1968.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 42 della seduta del 25 ottobre 1966 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al Comune di Zafferana Etnea, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del comune medesimo.

Art. 4

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 20 aprile 1974.

BONFIGLIO

(1039)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Biancavilla.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 10 luglio 1972 ha deliberato con verbale n. 45 di sottoporre a vincolo parte dell'estensione del territorio comunale di Biancavilla delimitato: a nord-ovest dal confine con il Comune di Adrano, a sud-ovest dalla strada comunale Luna fino all'altezza della masseria « Puleo » di qui seguendo la linea ideale che congiunge la masseria « Puleo » con la masseria « Rizzo » indi prosegue in direzione della masseria « Cavaliere » per chiudersi a sud-est con il confine del Comune di Paternò e di S. Maria di Licodia;

Considerato che il predetto verbale n. 45 è stato affisso, per il periodo prescritto di tre mesi dal 15 marzo al 15 giugno 1973 presso l'Albo comunale di Biancavilla;

Considerato che il suddetto verbale n. 45 è stato depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato che non è pervenuta, entro il termine prescritto dall'art. 3 della citata legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Biancavilla è caratterizzato nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi da bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, richiamano, per le loro forme caotiche e primordiali, le prime ere geologiche, mentre i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Biancavilla, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie viene delimitata: a nord-ovest dal confine con il Comune di Adrano, a sud-ovest dalla strada comunale Luna, fino all'altezza della masseria « Puleo » di qui seguendo la linea ideale che congiunge la masseria « Puleo » con la masseria « Rizzo » indi prosegue in direzione della masseria « Cavaliere » per chiudersi a sud-est con il confine del Comune di Paternò e di S. Maria di Licodia.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 45 della seduta del 10 luglio 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al Comune di Biancavilla, perchè venga affissa per tre mesi all'Albo pretorio del comune medesimo.

rali che sarebbe imperdonabile rimanere indifferenti di fronte alla possibilità di veder distrutto il bellissimo parco per adibirlo ad edilizie private.

Il soprintendente ai Monumenti, arc. Paolini, porta a conoscenza dei convenuti che della questione si è anche interessata la locale sezione di « Italia Nostra » attraverso un appello inteso a richiamare l'attenzione della Commissione Provinciale affinché sia evitato che la zona in cui ricade la Villa Castelluccio, nel momento in cui ci si batte per la costituzione del Parco del Tondo Gioieni, non corre il rischio di subire la distruzione del suo bellissimo parco per la paventata utilizzazione dell'area a scopo edificatorio.

La Commissione a questo punto, poichè è assente il Sindaco di Catania, ritenendo utile interpellare l'Assessore Ing. D'Emilio su fatti obiettivi sospende la seduta e fa introdurre l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Catania.

L'ing. D'Emilio informa i membri della Commissione che la zona è partecipe di un più vasto contesto ambientale dove trova collocazione il parco pubblico ben individuato dal P.R.G. con particolari caratteristiche naturali per cui, data la varietà delle attività che possono contendersi questo tipo di ambiente naturale ritiene positivo un controllo strutturale volto a rendere compatibile con l'ambiente l'esplicarsi di una qualsiasi attività capace di modificare l'aspetto del paesaggio.

Non avendo altro da aggiungere chiede di potersi ritirare perchè in partenza per Roma.

A questo punto la Commissione, dopo aver ringraziato l'Assessore Ing. D'Emilio per i chiarimenti forniti, riprende i lavori.

Le considerazioni del Presidente della Commissione, Arch. Enrico Ambra, sono condivise dalla Commissione che concorda sulla opportunità di salvaguardare la zona dal sorgere di nuove costruzioni che potrebbero risultare pregiudizievoli al caratteristico aspetto del luogo e alla veduta panoramica a monte e a valle della stessa località, pertanto ritenuto che oltre al parco della ex Villa Castelluccio sia da includere nella proposta di vincolo, per unitarietà di caratteristiche e per necessità di collegamento con l'adiacente parco, al quale appare più intimamente legata, anche la zona intermedia tra la Villa Castelluccio ed il parco pubblico;

Delibera

all'unanimità, con voto favorevole dei sigg.ri: Arch. Enrico Ambra - Presidente; Arch. Paolo Paolini - Vice presidente; Dott. Alberto Colajanni - componente; Arch. Gaetano Ficara - componente; Ing. Alfio Faro - componente, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 la zona della collina che sta alla sommità del Tondo Gioieni, meglio indicato nella planimetria allegata al presente verbale, così delimitata: a nord-ovest dalla via del Bosco; a nord-est dalla via Castelluccio e dal parco pubblico e a sud dalla via del Bosco e dalla Strada di Piano Regolatore.

(Omissis)

Il Presidente

Dott. Arch. Enrico Ambra

(1139)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Zafferana Etnea.

Al decreto presidenziale sopramenzionato pubblicato a pagina 515 della GURS n. 29 dell'1 giugno 1974 va allegato il seguente estratto del verbale n. 42 del 25 ottobre 1966 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Allegato

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 12 ottobre 1966, si è riunita la Commissione Provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

4) Zafferana - Vincolo paesistico del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

considerato che il Comune di Zafferana, presenta una articolazione plano-volumetrica del tessuto urbano caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche costumanze locali, e di edili e di chiese settecenteschi di interesse storico e artistico, i quali, alternandosi nella composta varietà dei volumi e delle architetture offrono un susseguirsi di prospettive che consentono il godimento di visuali panoramiche verso le balze e le vette dell'Etna, per cui il suddetto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

considerato che il territorio comunale di Zafferana costituisce analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica, perchè, adagiato sulle pendici dell'Etna è ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista e da belvedere accessibili al pubblico il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti, ricche di vigneti e castagneti e, in lontananza, il distendersi dalla costiera ionica; da considerarsi, questi, quadri naturali visibili e godibili da pubbliche strade urbane ed extraurbane, dai pianori e dalle balze;

considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo,

Delibera

alla unanimità dei presenti, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'articolo 9 n.ri 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 tutta l'estensione del territorio comunale di Zafferana, a completamento del vincolo già deliberato con D.P. Reg. N. 4588/S.G. del 17 settembre 1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965.

(Omissis)

Il Presidente

Prof. Avv. Orazio Condorelli

(1140)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Biancavilla.

Al decreto presidenziale sopramenzionato pubblicato a pagina 516 della GURS n. 29 dell'1 giugno 1974 va allegato il seguente estratto del verbale n. 45 del 10 luglio 1972 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Allegato

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera dell'1 luglio 1972 si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

2) Biancavilla - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

considerato che il territorio comunale di Biancavilla costituisce nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri Comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti

di vista, il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze digradanti ricche di boschi e vigneti;

considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Delibera

all'unanimità, col voto favorevole dei sigg.ri: arch. Enrico Ambra - presidente; arch. Paolo Paolini - v. presidente; avv. Filippo Ielo - presidente dell'E.P.T. componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Placido Gimbo - componente; di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 n.ri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del comune di Biancavilla delimitato a nord-ovest dal confine con il comune di Adrano a sud-ovest dalla strada comunale Luna, fino all'altezza della masseria « Puleo » di qui seguendo la linea ideale che congiunge la masseria « Puleo » con la masseria « Rizzo » indi prosegue in direzione della masseria « Cavaliere » per chiudersi a sud-est con confine del comune di Paternò e di S. Maria di Licodia.

(Omissis)

Il Presidente

(1141)

Dott. Arch. Enrico Ambra

LAVORI PUBBLICI

Riapprovazione, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, della perizia per la sistemazione di un tratto della via Garibaldi nel Comune di Aci Bonaccorso.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 3651 del 7 dicembre 1973 è stata riapprovata ai fini della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera la perizia 23 marzo 1968 di lire 40.000.000 inerente la esecuzione dei lavori di sistemazione della via Garibaldi tratto compreso tra via V. Veneto e la via Lavina nel Comune di Aci Bonaccorso.

(1142)

Dichiarazione di pubblica utilità e determinazione della indennità provvisoria per l'esecuzione di opere di risanamento della stradale Zumbo nel comune di Giardini.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1383-D del 6 maggio 1974 è stata dichiarata la pubblica utilità ed è stata determinata in lire 298.650 (L. 1.991 mq.) l'indennità provvisoria spettante alla ditta esproprianda Zumbo Francesco ed Esposito Maria per la esecuzione dei lavori di risanamento della stradella privata « Zumbo » - art. 1445 partt. 173-346 per mq. 150 nel Comune di Giardini.

(1143)

SANITA

Accoglimento del ricorso gerarchico di Rosario Genovese.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 13230 del 4 maggio 1974 è stato accolto il ricorso gerarchico proposto dal dott. Rosario Genovese avverso il provvedimento del medico provinciale di Palermo n. 2358 dell'11 marzo 1974 con cui si disapprova la scelta del locale da destinare all'impianto dello esercizio farmaceutico e si assegna un nuovo termine per la scelta di altro locale.

(1144)

Occupazione temporanea e d'urgenza di immobili per la costruzione dell'ambulatorio comunale di Roccamena.

Con D. A. n. 13172 del 13 marzo 1974 il Comune di Roccamena è stato autorizzato ad occupare in via temporanea e d'urgenza, per una durata di mesi ventuno decorrenti dalla data del decreto sopra citato, i beni immobili di n. 3 ditte, occorrenti per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'ambulatorio medico del comune predetto, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno giusta determinazione n. 3265 del 10 dicembre 1971 che approva il progetto APD-9653 per l'importo di L. 38.720.000; superficie complessiva da occupare mq. 784.

(1145)

Occupazione temporanea e d'urgenza di immobili per la costruzione dell'ambulatorio medico del comune di Sinagra.

Con D. A. n. 13187 del 14 marzo 1974 il Comune di Sinagra è stato autorizzato ad occupare in via temporanea e d'urgenza, per una durata di anni tre, decorrenti dalla data del predetto decreto, i beni immobili di proprietà della ditta: Sallo avv. Carlo fu Vincenzo, terreno espropriando catastato partita n. 2105 foglio 21, particella 479, superficie da occupare mq. 2.080, occorrenti per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'ambulatorio medico del comune sopra citato, il cui progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione siciliana per l'importo complessivo di L. 35.700.000.

(1146)

SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione di una variante del Piano regolatore generale di Catania.

Con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico n. 181 del 29 novembre 1973, è stata approvata la variante al Piano regolatore generale di Catania, per la realizzazione di un edificio nella via S. Rosa da Lima, contrada S. Nullo, da destinare a sede dell'Istituto per minorati psichici.

(1147)

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Giuliana.

Con decreto dell'Assessore regionale dello sviluppo economico n. 26 del 6 marzo 1974 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento edilizio del Comune di Giuliana, adottato con delibera consiliare n. 108 del 28 ottobre 1973, legittimata dalla Commissione provinciale di controllo di Palermo nella seduta del 16 novembre 1973 - decisione n. 46226-33007, da annettere al piano comprensoriale n. 6.

(1148)

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE 9 maggio 1974, n. 10.

Integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

Nella G.U.R.S. n. 25 dell'11 maggio 1974, a pag. 457, seconda colonna, al secondo rigo dell'art. 22 anzichè « del Presidente della Regione 31 ottobre 1959, n. 31, è », leggasi « del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, è ».

(1149)